



Codice Fiscale – 80000030181

N. 74722 di Protocollo del 8.11.2013

Class/Fasc: 2012.13.3.15

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36/19148 del 02/05/2013 è stata istituita la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Pavia (di seguito Garante);
- la figura del Garante è disciplinata dal Regolamento provinciale *Garante dei diritti delle persone private della libertà personale*;

Dato atto che è necessario avviare la procedura per la nomina del Garante a norma dell'art.5 del suddetto Regolamento;

Rende noto

Che è avviata la procedura per la presentazione di auto-candidature per la nomina a Garante

Funzioni del Garante

Il Garante è un organo monocratico che, in un ambito di riconosciuta autonomia rispetto agli Organi ed alle strutture amministrative dell'Ente, definisce e propone interventi ed azioni finalizzate a promuovere la garanzia dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale.

Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) coopera con le Istituzioni Penitenziarie per la piena realizzazione della finalità rieducativa della pena prevista dall'art. 27 comma 3 della Costituzione;
- b) coopera con tutte le istituzioni interessate, e ad esse può segnalare criticità nella tutela dei diritti così come formulare proposte di intervento. Nell'esercizio di tali funzioni, il Garante può visitare gli Istituti Penitenziari senza necessità di autorizzazione, a norma degli artt. 18 e 67 della Legge 354/1975, come novellati dalla Legge 14/2009;
- c) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
- d) assume ogni iniziativa volta a verificare che a persone sottoposte a detenzione ovvero a misure limitative nella libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione

professionale ed ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

e) segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno per le persone private della libertà personale dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni;

f) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla precedente lettera d);

g) rispetto a possibili segnalazioni che giungano alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti, ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;

h) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi da parte delle persone private della libertà personale, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport.

Requisiti di ammissibilità delle candidature ed incompatibilità

Possono presentare la propria candidatura a Garante tutti coloro che abbiano maturato una significativa esperienza e/o formazione nel campo della tutela dei diritti delle persone, delle scienze giuridiche e sociali, delle attività sociali presso gli Istituti di prevenzione e pena e/o l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna ed abbiano acquisito una conoscenza della realtà carceraria locale.

Si applicano alla carica di Garante le cause ostative alla candidatura di cui all'art. 58 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.

L'incarico del Garante è incompatibile con l'esercizio delle seguenti funzioni:

- l'esercizio attivo nella provincia di Pavia di funzioni nei settori della giustizia penale, dell'amministrazione penitenziaria e della sicurezza pubblica;
- la posizione di membro del Parlamento, Ministro, Consigliere ed Assessore Regionale o Amministratore Locale Provinciale o dei Comuni sede di Carcere;
- l'esercizio della professione forense.

La violazione di tali disposizioni è causa di revoca immediata dalla carica di Garante.

Modalità e termini di presentazione delle candidature

Le candidature devono essere presentate in carta semplice utilizzando l'apposito modello - Allegato A - "*Presentazione di candidatura per la nomina del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Pavia*".

Alla domanda, debitamente sottoscritta dal candidato, devono essere allegati:

- dettagliato curriculum, datato e firmato, con specifica indicazione del percorso di studi, formativo e professionale, secondo quanto richiesto dal Par. *Requisiti di ammissibilità delle candidature ed incompatibilità* del presente Avviso;
- fotocopia non autentica di un documento d'identità in corso di validità.

I concorrenti interessati dovranno presentare la propria candidatura, entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 11 dicembre 2013**, secondo la seguente modalità:

Consegna a mano oppure a mezzo di raccomandata A.R., all'indirizzo - PROVINCIA DI PAVIA – UFFICIO PROTOCOLLO – PIAZZA ITALIA, 2 – 27100 PAVIA - di un unico plico, riportante all'esterno le generalità complete del mittente e la dicitura “PROCEDURA PER LA NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA – NON APRIRE – RISERVATO ALL’ATTENZIONE DEL PRESIDENTE”.

Nomina e durata dell'incarico

Il Segretario Generale della Provincia di Pavia verifica la regolarità delle proposte di candidatura. Successivamente, il Consiglio Provinciale elegge il Garante a scrutinio segreto, con la maggioranza di due terzi dei votanti. Nel caso in cui per due votazioni consecutive nessun candidato ottenga tale quorum, risulterà eletto colui che, nelle votazioni successive, avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano di età.

Il Garante resta in carica per cinque anni e il suo mandato è prorogato fino all'elezione del successore. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

Per lo svolgimento della sua attività la Provincia di Pavia mette a disposizione del Garante un idoneo spazio presso la propria sede, nonché supporto organizzativo adeguato nei limiti delle disponibilità.

La carica di Garante è gratuita. Al Garante possono essere corrisposte le sole risorse economiche necessarie all'espletamento del mandato, in forma di rimborso spese, nei limiti previsti dal Bilancio dell'Ente.

Disposizioni finali

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo pretorio on line e sull'home page del sito internet della Provincia di Pavia (www.provincia.pv.it).

Il Regolamento *Garante dei diritti delle persone private della libertà personale* è consultabile sul sito provinciale www.provincia.pv.it (URP/Regolamenti e Statuto).

Ogni altra informazione può essere richiesta al Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Sport, Giovani, Pari Opportunità e Cooperazione Internazionale della Provincia di Pavia - U.O. Coesione Sociale (elena.terulla@provincia.pv.it – 0382/597826).


Informativa ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali contenuti nella domanda, saranno trattati, con supporti cartacei ed informatici a disposizione degli uffici, esclusivamente ai fini della presente procedura. L'ambito di diffusione dei medesimi sarà limitato ai soggetti intervenienti, personale dell'Ente, in base ad un obbligo di legge o di regolamento.

Pavia, lì 07 novembre 2013

IL PRESIDENTE

Sen. Daniele Bosone



Allegato A

**Al Presidente
della Provincia di Pavia
Piazza Italia, n. 2
27100 Pavia**

OGGETTO: Presentazione di candidatura per la nomina del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Pavia

Il/la sottoscritto/a , _____
nato/a a _____, il _____, C.F. _____
residente a _____, CAP. _____, via _____, n. _____,
tel. _____, cell. _____, e-mail _____,

PROPONE

La propria candidatura per la nomina a Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Pavia.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e di informazioni o uso di atti falsi,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che:

- non ricorrono le cause ostative alla candidatura di cui all'art. 58 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- non ricorrono le cause di ineleggibilità di cui al Par. *Requisiti di ammissibilità delle candidature ed incompatibilità* dell'Avviso per la nomina del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Pavia.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003.

Data,

Firma

Allegati alla domanda:

- *curriculum vitae*
- *fotocopia non autentica di un documento d'identità in corso di validità*



**REGOLAMENTO
GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE
PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA
PROVINCIA DI PAVIA**

INDICE

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE.....	3
ART. 2 - COMPITI DEL GARANTE.....	3
ART. 3 - REQUISITI, DURATA, INCOMPATIBILITÀ E IPOTESI DI DECADENZA	4
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.....	5
ART. 5 - NOMINA E REVOCA	5
ART. 6 - OBBLIGHI DI RELAZIONE.....	6
ART. 7 - RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO.....	6

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Nell'ambito della Provincia di Pavia è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Garante".

L' Ufficio del Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale ha sede presso la Provincia di Pavia in Pavia, Piazza Italia n. 2.

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante, i requisiti e le modalità per l'elezione dello stesso, nonché i profili operativi inerenti alla sua attività.

ART. 2 - COMPITI DEL GARANTE

Il Garante, in un ambito di riconosciuta autonomia rispetto agli Organi ed alle strutture amministrative dell'Ente, definisce e propone interventi ed azioni finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a detenzione ovvero a misure limitative nella libertà personale.

In tale ambito il garante espleta interventi e funzioni che vengono in via generale indicati qui di seguito:

- a) coopera con le Istituzioni Penitenziarie per la piena realizzazione della finalità rieducativa della pena prevista dall'art. 27 comma 3 della Costituzione;
- b) coopera con tutte le istituzioni interessate, e ad esse può segnalare criticità nella tutela dei diritti così come formulare proposte di intervento. Nell'esercizio di tali funzioni, il Garante può visitare gli Istituti Penitenziari senza necessità di autorizzazione, a norma degli artt. 18 e 67 della Legge 354/1975, come novellati dalla Legge 14/2009;
- c) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
- d) assume ogni iniziativa volta a verificare che persone sottoposte a detenzione ovvero a misure limitative nella libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
- e) segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno per le persone private della libertà personale dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni;
- f) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla precedente lettera d);
- g) rispetto a possibili segnalazioni che giungano alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce

un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti, ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti.

h) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi da parte delle persone private della libertà personale, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport.

ART. 3 - REQUISITI, DURATA, INCOMPATIBILITÀ E IPOTESI DI DECADENZA

Possono presentare la propria candidatura a Garante tutti coloro che, tenuto conto della specificità e dei compiti assegnati, risultino avere una comprovata esperienza e/o formazione culturale nel campo della tutela dei diritti delle persone, delle scienze giuridiche e sociali, delle attività sociali presso gli Istituti di prevenzione e pena e/o l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna ed una conoscenza della realtà carceraria locale, offrendo la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.

Il Garante è un organo monocratico.

Il Garante resta in carica per cinque anni e il suo mandato è prorogato fino all'elezione del successore. Le procedure per l'elezione devono iniziare entro 90 giorni dalla scadenza del mandato.

L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

Si applicano alla carica di Garante le cause ostative alla candidatura di cui all'art. 58 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sono cause di ineleggibilità alla carica di Garante:

- L'esercizio attivo nella provincia di Pavia di funzioni nei settori della giustizia penale, dell'amministrazione penitenziaria e della sicurezza pubblica;
- La posizione di membro del Parlamento, Ministro, Consigliere ed Assessore Regionale o Amministratore Locale Provinciale o dei Comuni sede di Carcere;
- L'esercizio della professione forense.

La violazione di quanto disposto dal presente articolo costituisce grave infrazione ed è causa di revoca immediata dalla carica di Garante.

Qualora nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata anche da qualunque cittadino, il Consiglio Provinciale provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e l'adeguato tempo per l'eventuale rimozione,

se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Consiglio Provinciale pronuncia la decadenza del Garante dalla carica.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La Provincia di Pavia provvede, con i più opportuni strumenti, a pubblicizzare, nel modo più ampio possibile, la facoltà di presentare candidature per l'elezione a Garante, stabilendo un termine per la presentazione di esse non inferiore a 30 giorni.

Le candidature devono essere presentate corredate dalla seguente documentazione sottoscritta dal candidato:

- dettagliato e documentato curriculum del candidato;
- dichiarazione resa in forma di autocertificazione attestante l'inesistenza delle specifiche cause ostative alla carica di Garante previste all'art. 3;

Il Segretario Generale della Provincia di Pavia verifica la regolarità delle proposte di candidatura ai sensi del presente regolamento. Successivamente, il Presidente del Consiglio Provinciale mette a disposizione dei Consiglieri provinciali l'elenco delle candidature pervenute unitamente ai relativi curricula e provvede alla convocazione del Consiglio per procedere all'elezione.

ART. 5 - NOMINA E REVOCA

Il Consiglio Provinciale, tenuto conto dei requisiti di cui all'art. 3, elegge il Garante a scrutinio segreto, con la maggioranza di due terzi dei votanti. Nel caso in cui per due votazioni consecutive nessun candidato ottenga tale quorum, risulterà eletto colui che, nelle votazioni successive, avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano di età.

Il Garante può essere revocato dal Consiglio Provinciale con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei votanti per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, gravi inosservanze dei doveri discendenti dal proprio ufficio o per gravi o ripetute violazioni di legge.

Tale proposta di revoca, scritta e motivata, deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Provinciale e deve essere notificata al Garante.

Il Garante può presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni che sono portate a conoscenza di tutti i componenti del Consiglio Provinciale.

Il Consiglio Provinciale delibera sulla proposta di revoca tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessato. Se la proposta di revoca è approvata il Garante cessa immediatamente dall'incarico.

ART. 6 - OBBLIGHI DI RELAZIONE

Il Garante riferisce con una relazione scritta, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, da inviare al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, al Consiglio Provinciale ed alle Direzioni dei carceri, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti.

Nella relazione dovranno essere indicati il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione. Di tale relazione la Provincia di Pavia si impegna a darne massima pubblicità con tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione.

Su richiesta del Presidente della Provincia e/o del Presidente del Consiglio il Garante può essere chiamato a riferire in merito a specifici argomenti che ineriscano al suo ruolo e ai suoi compiti.

ART. 7 - RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO

Per lo svolgimento della sua attività la Provincia di Pavia metterà a disposizione del Garante un idoneo spazio presso la propria sede, nonché supporto organizzativo adeguato nei limiti delle disponibilità.

La carica di Garante è gratuita.

Al Garante possono essere corrisposte le sole risorse economiche necessarie all'espletamento del mandato, in forma di rimborso spese, nei limiti previsti dal Bilancio dell'Ente.